

REGOLAMENTO DELLE DELEGAZIONI

Art. 1 - Premessa

L'Associazione, al fine di meglio organizzare l'attività sul territorio, si articola in Delegazioni, definite nel numero massimo di una per Provincia dove risultino iscritti almeno tre associati. Tale condizione dovrà essere verificata, a cura della segreteria del Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno.

Ogni delegazione rappresenta l'Associazione a livello locale per l'area che copre e, di conseguenza, dovrà agire nel pieno rispetto e secondo le linee guida dello Statuto dell'Associazione.

Art. 2 - Finalità, struttura ed aree di competenza

La finalità è la copertura capillare del territorio nazionale con una struttura ad un unico livello di Delegazioni che fanno riferimento agli organi dell'Associazione (Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci), con lo scopo di facilitare il raggiungimento delle finalità dell'Associazione definite nello Statuto.

Ogni Delegazione, con sede principale in una Provincia, può operare e rappresentare l'Associazione anche in altre Province fin tanto che queste non vengono coperte da nuove Delegazioni.

Art. 3 - Costituzione e scioglimento

La creazione di una nuova Delegazione può avvenire per delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno uno dei soci dell'area interessata. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare la richiesta oppure di respingerla a fronte di uno dei seguenti casi:

- a) nella Provincia risulta già attiva una Delegazione con sede principale nella stessa Provincia;
- b) il numero di soci iscritti alla Delegazione non è sufficiente (devono essere almeno tre);
- c) altre motivazioni che il Consiglio Direttivo dovrà, in ogni caso, dettagliare ai richiedenti.

Il venir meno del numero minimo di iscritti di cui all'articolo 1 comporta lo scioglimento della Delegazione, tuttavia il consiglio Direttivo può decidere di mantenere eccezionalmente attive per un anno le Delegazioni particolarmente attive il cui numero di iscritti scenda sotto il limite di tre, oppure, di comune accordo con le Delegazioni interessate, può procedere ad un accorpamento ad altra Delegazione territorialmente limitrofa.

Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera le cui motivazioni dovranno essere esposte in dettaglio al Delegato, può determinare lo scioglimento di una Delegazione anche se con un numero di iscritti sufficiente. In tal caso, il Delegato avrà facoltà di ricorrere alla richiesta di parere, vincolante per il Consiglio Direttivo, di un'assemblea composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai Delegati delle tre Delegazioni più numerose al momento della richiesta, esclusa la ricorrente.

Art. 4 - Assemblee Locali dei soci

I soci iscritti alla Delegazione formano l'Assemblea Locale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Delegato del Comitato o da chi ne fa le veci, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci appartenenti alla Delegazione.

L'Assemblea locale:

- a) elegge e nomina, nel suo ambito, un Comitato della Delegazione composto da un numero compreso tra tre e cinque persone scelte tra i soci della Delegazione;

- b) discute in merito all'attività dell'Associazione nel territorio di competenza in esecuzione degli indirizzi e dei programmi di attività fissati, proponendo al Comitato le iniziative che a tale scopo ritiene più opportuno realizzare.

Art. 5 - Comitati

Il Comitato è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea Locale della Delegazione.

Una volta eletto, il Comitato sceglie, tra gli eletti, un Delegato, un Segretario e un Tesoriere (le cariche sono cumulabili).

Il Comitato resta in carica tre anni. In caso di dimissioni di uno o più componenti questi saranno reintegrati con elezioni da tenersi alla prima riunione dell'Assemblea Locale utile. Nel caso in cui il numero di membri del Comitato in carica dovesse scendere sotto il minimo di tre allora si dovrà convocare l'Assemblea Locale entro 30 giorni per procedere alla elezione di un nuovo Comitato.

Il Comitato attua sul territorio di competenza i programmi di attività proposti di propria iniziativa o dall'Assemblea Locale e concordati con il Consiglio Direttivo. A tale scopo può richiedere a enti, aziende ed istituzioni, contributi per le proprie iniziative, la cui gestione spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo. Eventuali deroghe, debitamente motivate, potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato informa il Consiglio Direttivo di tutto quanto attiene le attività sul territorio; fissa l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione dell'Assemblea Locale.

Art. 6 - Delegato

Il Delegato è nominato dal Comitato tra i suoi componenti ed ha la legale rappresentanza della Delegazione, presiede il Comitato e l'Assemblea Locale. Fissa l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione delle riunioni del Comitato, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e può, di propria iniziativa, fissare l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione dell'Assemblea Locale.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con la nomina a Delegato; i membri del Consiglio Direttivo, quindi, non possono essere nominati Delegati e qualora un Delegato venisse eletto nel Consiglio Direttivo, decadrebbe immediatamente la sua nomina a Delegato.

Art. 7 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Comitato tra i suoi componenti ed ha il compito di gestire il patrimonio e di tenere traccia di tutti i movimenti di entrata e di uscita di denaro e altri beni, avendo accesso a tutte le risorse e assumendosene la piena responsabilità. Rientra tra i suoi compiti anche la stesura dei rendiconti annuali sia consuntivi sia preventivi. Il Tesoriere può essere coadiuvato nella sua gestione da tutti i membri del Comitato, ognuno dei quali, a insindacabile giudizio del Tesoriere, che ne mantiene la piena responsabilità, potrà condividere con lui l'accesso ad alcune o a tutte le risorse.

Art. 8 - Aspetti economici

Ad ogni Delegazione viene assegnato da parte del Consiglio Direttivo, il primo marzo di ogni anno, un fondo destinato a tutte le spese della Delegazione, pari al 75% delle quote annuali dei soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Il fondo è diviso in due parti: un terzo, chiamato *fondo cassa*, è destinato alle spese correnti, postali e di cancelleria e, su richiesta del Tesoriere della Delegazione, può essere consegnato a mezzo bonifico, al primo marzo di ogni anno, sul conto corrente indicato dal Tesoriere stesso; l'importo derivante dai restanti due terzi compone il *fondo iniziative*, resta sul conto corrente dell'Associazione e può essere utilizzato a copertura delle spese per iniziative della Delegazione concordate con il Consiglio Direttivo, con saldo dei documenti di spesa direttamente da parte del Tesoriere dell'Associazione.

Il *fondo iniziative* è integrato, da parte del Comitato, con tutte le eventuali entrate ricevute da enti, aziende, istituzioni e persone come donazioni, sponsorizzazioni o a qualsiasi altro titolo, inclusi i contributi volontari da parte di soci iscritti alla Delegazione.

Gli importi del *fondo cassa* e del *fondo iniziative* non spesi nell'anno, al primo marzo di ogni anno tornano nella piena disponibilità dell'Associazione.

Dell'amministrazione e gestione dei fondi è responsabile il Tesoriere della Delegazione, che provvede a mantenere aggiornato il Tesoriere dell'Associazione circa i movimenti dei fondi e a fargli pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei relativi documenti giustificativi non consegnati in precedenza, unitamente a una breve relazione sulle attività svolte.

Con il benestare del Tesoriere dell'Associazione, la Delegazione può superare il limite di spesa pari al 75% delle quote annuali dei propri soci ma, in tal caso, la differenza sarà considerata come anticipo di quanto previsto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo, anche in base alle disponibilità economiche dell'Associazione, può decidere di assegnare fondi extra, anche a fondo perduto, per iniziative particolarmente interessanti o a fronte di situazioni che lo richiedano.

Art. 9 - Strumenti

L'Associazione mette a disposizione delle Delegazioni gli strumenti informatici di cui dispone, accessibili via web, per la loro corretta gestione.

Art. 10 - Immagine

Nell'ottica di mantenere un'immagine coerente e sempre riconoscibile, ogni Delegazione deve fare uso del logo dell'Associazione a cui far seguire, in basso, la scritta "DELEGAZIONE DI _____".

Non sono ammesse altre manipolazioni del logo dell'Associazione né l'utilizzo di loghi o diciture diverse se non preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Esempi:



Nell'ottica di non disperdere le informazioni, non è ammessa la creazione di gruppi o pagine riconducibili alle Delegazioni sui social network (Facebook, Instagram...) ma dovranno essere utilizzati i gruppi e/o le pagine esistenti.

È fortemente consigliata, invece, la creazione di un gruppo WhatsApp per ogni Delegazione.